

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Terza fascia dei professori universitari. Testo unificato C. 5980 e C. 5495 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari. Nuovo testo C. 7011-B (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori degli Enti parco nazionali. C. 7264 Turroni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 7581 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	25
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze (<i>Esame e rinvio</i>) ..	12
Schema di decreto legislativo recante riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	16
ALLEGATO 2 (Proposta di parere approvata dalla Commissione)	26
(<i>Emendamenti alla proposta di parere del relatore</i>)	27
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	18
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)	28
(<i>Parere approvato</i>)	29
Sui lavori della Commissione	22
SEDE REFERENTE:	
Norme sulla libertà religiosa. C. 3947 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	23
ALLEGATO 4 (Emendamenti)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
AVVERTENZA	24

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 22 febbraio 2001. — Presidenza del Presidente Luigi MASSA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Università, la ricerca scientifica e tecnologica Luciano Guerzoni.

La seduta comincia alle 9.05.

Terza fascia dei professori universitari.

Testo unificato C. 5980 e C. 5495.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Domenico MASELLI (DS-U), *relatore*, illustra il contenuto del testo unificato in

esame recante l'istituzione della terza fascia dei professori universitari ed altre disposizioni urgenti per le università.

In particolare, esprime il suo orientamento favorevole all'istituzione, di cui all'articolo 1, della terza fascia dei professori universitari, con la quale si intende dare soluzione al problema dei ricercatori universitari. Valuta, altresì, in termini positivi la disciplina, prevista dall'articolo 2, riguardante i contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento, nonché la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 3 in materia di statuti degli atenei.

Sollecita, infine, un chiarimento da parte del Governo, con riferimento al comma 4 dell'articolo 3, laddove si prevede l'abolizione del periodo di conferma e di straordinariato per i professori della prima e della seconda fascia nominati in ruolo e provenienti dal ruolo dei professori universitari.

Il sottosegretario GUERZONI illustra le finalità del comma 4 dell'articolo 3, volto ad abolire il periodo di conferma e di straordinariato per ogni successivo passaggio della carriera universitaria, una volta che tale periodo sia stato inizialmente svolto nel ruolo di ricercatore.

Domenico MASELLI (DS-U), *relatore*, non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari.

Nuovo testo C. 7011-B.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Domenico MASELLI (DS-U), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge in esame avente ad oggetto la situazione degli studenti che, nell'anno accademico 1999-2000, pur non avendo

superato le prove selettive per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, hanno ottenuto, tramite il ricorso presso gli organi di giustizia amministrativa, di essere ammessi con riserva a frequentare il primo anno di tali corsi.

Esprime, in particolare, perplessità sotto il profilo della disparità delle condizioni di accesso ai corsi di laurea che si potrebbero determinare in seguito all'approvazione della disciplina in esame.

Il sottosegretario GUERZONI ricorda che il testo approvato dalla Camera il 26 ottobre 2000 non conteneva una sanatoria delle iscrizioni, limitandosi ad introdurre alcune misure per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla situazione in cui si trovano gli studenti che, pur non avendo superato le prove selettive, hanno ottenuto di essere ammessi con riserva a frequentare il primo anno dei corsi a numero programmato. Il Senato ha ritenuto, viceversa, di aggiungere al comma 2 dell'articolo 1 la previsione di una sanatoria, successivamente soppressa dalla VII Commissione della Camera. In quella sede è stata, quindi, ripristinata la formulazione approvata dalla Camera, in considerazione del fatto che l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato è avvenuto nell'anno accademico 1999-2000, in presenza di una situazione normativa già definita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998. Infatti, con tale sentenza è stata riconosciuta la legittimità costituzionale del numero programmato nei casi in cui questa modalità di accesso sia fondata su una norma primaria; tale norma nel caso particolare veniva individuata nelle direttive comunitarie, non potendo ancora trovare applicazione la legge n. 264, approvata nell'agosto del 1999.

L'intervento normativo si limita, pertanto, ad introdurre alcune misure volte ad attenuare il disagio degli studenti che, in seguito all'ordinanza di sospensione di efficacia assunta dal TAR, sono stati ammessi a frequentare i corsi - in alcuni casi hanno sostenuto qualche esame - per poi essere definitivamente espulsi dal

corso di studio a seguito dell'intervento del Consiglio di Stato che si è pronunciato in senso difforme rispetto al tribunale amministrativo. Si è, pertanto, ritenuto di ovviare agli inconvenienti derivanti da tale situazione, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per tali studenti di iscriversi al secondo anno di un corso di laurea non ad accesso limitato, vedendo riconosciuti gli eventuali crediti formativi maturati.

Domenico MASELLI (DS-U), *relatore*, ringrazia il Governo per i chiarimenti forniti e propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 febbraio 2001. — Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la funzione pubblica Raffaele Cananzi e per l'interno Gianfranco Schietroma.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori degli Enti parco nazionali.

C. 7264 Turrone.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 30 gennaio 2001.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, avverte che le Commissioni V e XI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Sabattini a riferire

favorevolmente in Assemblea sul testo della proposta di legge C. 7264 da essa predisposto e di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente. Nomina, altresì, il Comitato di nove.

Sergio SABATTINI (DS-U), *relatore*, prospetta l'opportunità di verificare la possibilità di avviare le procedure per il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame, sulla quale si è registrato in Commissione un largo consenso.

Il sottosegretario CANANZI esprime l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, nella sua qualità di parlamentare del gruppo dei popolari, si dichiara favorevole ad un rapido esame del provvedimento in sede legislativa.

Rosanna MORONI (comunista) dichiara il suo orientamento favorevole sulla proposta di trasferimento.

Giacomo GARRA (FI) si riserva di esprimere successivamente il suo orientamento al riguardo.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, esprime l'augurio che i rappresentanti dei gruppi non presenti possano dichiararsi favorevoli alla proposta di trasferimento in sede legislativa formulata dal relatore.

Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 7581 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 febbraio la Commissione ha concluso l'esame dell'articolato del disegno di legge, che è stato trasmesso alle competenti Commissioni per l'esame del prescritto parere. Avverte

che sono pervenuti i pareri delle Commissioni V e XI.

Domenico MASELLI (DS-U), *relatore*, illustra il contenuto dell'emendamento 2.1 da lui presentato al fine di recepire la condizione posta nel parere della V Commissione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva l'emendamento 2.1 del relatore e conferisce mandato al relatore Maselli a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del disegno di legge C. 7581 da essa predisposto e nomina il Comitato dei nove.

Il sottosegretario SCHIETROMA nella consapevolezza che la Commissione ha sempre dimostrato particolare sensibilità nei riguardi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, auspica che il disegno di legge possa essere approvato in tempi rapidi, anche attivando a tal fine il trasferimento alla sede legislativa.

Domenico MASELLI (DS-U), *relatore*, associandosi all'auspicio del Governo, invita i rappresentanti dei gruppi in Commissione a dare il loro assenso alla richiesta di trasferimento del disegno di legge in sede legislativa.

Luigi MASSA (DS-U) esprime il suo orientamento favorevole a tale richiesta.

Rosanna MORONI (comunista) si associa al deputato Massa.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, nella sua veste di parlamentare del gruppo dei popolari, si dichiara favorevole alla richiesta di trasferimento del disegno di legge in sede legislativa. Pur consapevole delle difficoltà connesse all'attuale fase della legislatura, ritiene che il provvedimento in esame sia di particolare utilità e venga incontro alle esigenze di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Giacomo GARRA (FI) si riserva di esprimere il proprio orientamento sull'eventuale trasferimento alla sede legislativa in un momento successivo.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 febbraio 2001. — Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Natale D'Amico e per l'interno Massimo Brutti.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Valter BIELLI (DS-U), *relatore*, illustra lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze, che costituisce un momento qualificante nella riforma del ministero, di cui la principale novità è costituita dal fatto che allo stesso sono affidate le funzioni di governo della fiscalità, mentre le funzioni operative sono affidate alle agenzie. Il regolamento, tra l'altro, ha previsto alcune norme di riforma anticipata del ministero, che sarà destinato a confluire nel nuovo Ministero dell'economia e delle finanze.

In questo quadro la riorganizzazione del ministero e specificamente dell'unico Dipartimento per le politiche fiscali che lo compone assume grande rilevanza, poiché le funzioni ad esso attribuite risultano essenziali per la configurazione complessiva del nuovo assetto e fortemente innovative rispetto a quelle tradizionali della pubblica amministrazione. Si tratta dell'attribuzione di nuove funzioni derivanti direttamente dai nuovi compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle agenzie fiscali.

Secondo quanto emerge dalla lettura del parere espresso dal Consiglio di Stato, occorre risolvere un problema preliminare, sorto per effetto della mancata intesa tra il Ministero delle finanze, quello del tesoro e quello della funzione pubblica, in ordine agli articoli 22 e 23 dello schema di regolamento, relativi alla sopravvivenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Secit, seppure in parte modificati, di cui, invece, le amministrazioni non finanziarie propugnano la totale soppressione. Nella nota del 20 novembre 2000 la Presidenza del Consiglio dei ministri prende atto di tale dissenso sui due punti dell'emanando regolamento, facendo presente che « nella riunione del 10 novembre ultimo scorso il Consiglio dei ministri ha approvato in via provvisoria il testo del provvedimento, con espressa riserva di ulteriore deliberazione, dopo che il ministro delle finanze abbia acquisito il parere del Consiglio di Stato sui due punti sui quali non si è formato il concerto ». Alla luce di tale situazione sorge pertanto un dubbio di legittimità procedimentale: se cioè il Consiglio di Stato possa emanare una sorta di parere « allo stato degli atti » su uno schema normativo provvisorio, sui cui contenuti non sia intervenuto il consenso delle amministrazioni proponenti ed interessate, che nella specie era ed è condizione e requisito di legittimità per l'emanazione del regolamento. Ricordato che l'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 dispone in via generale che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate con regolamenti emanati su proposta del ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il ministro del tesoro, precisa che l'articolo 2 della legge n. 400 dispone che sono sottoposti a deliberazione del Consiglio dei ministri, tra gli altri, i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica. Se, dunque, il Consiglio dei ministri è la sede necessaria per la composizione dei contrasti insorti tra singoli ministri, per altro verso, ove la composizione ad unità

delle rispettive valutazioni non avvenga per insuperabili contrasti interpretativi su una norma da emanare, lo stesso Consiglio dei ministri ben può demandare, con espressa e motivata richiesta, la risoluzione del problema all'organo tecnico di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. In tal caso, infatti, attesa la motivazione circa la natura tecnico-giuridica del conflitto, non può ravvisarsi un'indebita invasione della sfera politica da parte della funzione consultiva, che sarebbe esercitata solo in funzione obiettiva dell'ordinamento e non anche a supporto delle posizioni di una o altra componente dell'esecutivo e non andrebbe a sovrapporsi a quella normativa.

L'articolo 22 dispone l'abrogazione di alcune soltanto delle norme del Regio decreto legislativo n. 2258 del 1927 sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mentre l'articolo 23 altrettanto dispone relativamente agli articoli da 9 a 11 della legge n. 146 del 1980, istitutivi del Secit.

Secondo i Ministeri della funzione pubblica e del tesoro tale abrogazione parziale, che lascia sopravvivere i due organismi, sarebbe in contrasto con la lettera dell'articolo 73, comma 7, del decreto legislativo n. 300 e con le finalità generali di concentrazione, non duplicazione e semplificazione della norma.

Per quanto riguarda il Secit, l'interpretazione del Tesoro e della Funzione pubblica da un lato e quella delle Finanze dall'altro appaiono entrambe degne di attenta considerazione. Quanto al profilo funzionale, rispetto al quale le note dei due dicasteri non finanziari evidenziano uno svuotamento che non giustificerebbe la permanenza della struttura in oggetto, osserva che il recente regolamento di riordino degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle finanze, a tutt'oggi non ancora emanato, ha previsto il mantenimento del Secit quale ufficio di diretta collaborazione. Analogamente è a dirsi per le funzioni di vigilanza del Corpo della Guardia di finanza che « dipende direttamente a tutti gli effetti dal ministro delle finanze ».

Tuttavia, non appare coerente con il nuovo regolamento in corso di emanazione sugli uffici di diretta collaborazione il mantenimento di gran parte dell'articolo 12, relativo al trattamento economico degli esperti e alla dotazione organica. Si rende, quindi, in ogni caso necessario un coordinamento tra le disposizioni del regolamento oggi in esame e quello del regolamento sugli uffici di diretta collaborazione del ministro.

Per quanto riguarda l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'articolo 73 non sembrerebbe disporre l'abrogazione di tutto il regio decreto legislativo del 1927, ma solo di quelle parti di esso relative all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici incompatibili con le nuove norme del decreto legislativo n. 300. Per tale profilo letterale valgono, tuttavia, le considerazioni svolte per il Secit, alle quali rinvia.

Per l'aspetto sistemico-funzionale, la Presidenza del Consiglio, a sostegno della tesi dell'abolizione integrale dell'organismo, evidenzia, in particolare, che, pur essendo dubbia l'attribuzione delle competenze in materia di lotto e lotterie - attualmente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - all'agenzia delle entrate, tuttavia non appare coerente con lo spirito della riforma ricercare la giustificazione della sopravvivenza di tale amministrazione esclusivamente nella cura delle attività inerenti la gestione di tali forme di gioco: una tale sopravvivenza porrebbe dubbi di costituzionalità per violazione dei principi direttivi contenuti nell'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 59 del 1997. La stessa Presidenza del Consiglio evidenzia, inoltre, che in occasione dell'istituzione dell'ETI tutto il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stato inserito in un ruolo ad esaurimento del Ministero delle finanze, quale momento prodromico di una riutilizzazione dello stesso personale esclusivamente tra il ministero e le agenzie fiscali.

Alla pregevolezza di tali rilievi si contrappongono, tuttavia, argomentazioni di pari spessore giuridico, che fanno leva

sulla specialità della normativa sull'AAMS, la quale è nata ed è stata sempre mantenuta come « speciale amministrazione » distinta da quella propriamente ministeriale. Ricorda al riguardo che la legge n. 358 del 1991 di ristrutturazione del Ministero delle finanze, secondo principi del tutto analoghi a quelli della legge n. 59, non solo non ha soppresso tale organismo, ma ne ha confermato indirettamente la validità prevedendo la necessaria presenza nel comitato di coordinamento del Secit del direttore generale dei monopoli di Stato. Inoltre, con recentissimi interventi normativi, successivi all'elaborazione del testo regolamentare in esame, è stata ribadita l'efficienza e la giustificazione funzionale dell'AAMS.

Con riferimento alle osservazioni della Presidenza del Consiglio, osserva in contrario che la formulazione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 300 non è tale da far sicuramente ricomprendere nelle competenze della nuova Agenzia delle dogane in materia di « accise sulla produzione e dei consumi » anche quelle relative ai tabacchi, che non solo per tradizione storica ma anche per recenti interventi normativi sono state tenute distinte dalle altre imposte sui consumi e la produzione. Inoltre, il decreto legislativo n. 504 del 1995, esclude espressamente dalla disciplina generale relativa all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi. Del resto, lo stesso articolo 17 dello statuto provvisorio dell'Agenzia delle dogane, oltre a non far menzione dell'accisa sui tabacchi, prevede che l'agenzia subentri al Ministero delle finanze - e non anche a tutte le altre amministrazioni finanziarie - nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.

Per altro verso, è da rilevare che la competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato in materia di tabacchi non è solo di natura tributaria, ma investe anche la disciplina amministrativa dell'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

Tale competenza non solo non risulta trasferita all'amministrazione delle finanze, ma addirittura è stata confermata con recentissimi interventi normativi. In particolare, con la direttiva ministeriale del 12 settembre 2000 l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'AAMS, di cui nelle premesse è dichiarata la sussistenza di sufficienti strutture centrali e periferiche e la specifica competenza nel settore dei giuochi. Inoltre, il decreto ministeriale di approvazione dello statuto provvisorio dell'agenzia delle entrate ha espunto dal testo statutario come inizialmente approvato l'esplicita previsione della gestione del lotto e delle lotterie quale materia di competenza dell'agenzia, che viene ora limitata ai giochi « già attribuiti al Dipartimento delle entrate ».

Quanto al rilievo espresso dal Presidenza del Consiglio sull'inserimento di tutto il personale appartenente all'AAMS in un ruolo ad esaurimento del Ministero delle finanze, è da rilevare che il decreto ministeriale 30 dicembre 1998 è stato superato dal decreto ministeriale 9 novembre 2000, con cui lo stesso personale del ruolo provvisorio non addetto alle attività dell'ETI è stato nuovamente assegnato all'AAMS.

Infine, dal preambolo del regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000 n. 115, non si desume un impegno a smobilitare l'AAMS, ma solo a tener conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, che vanno nel senso di una maggiore efficienza e snellezza dell'amministrazione autonoma e non nel senso della soppressione.

Inoltre, l'articolo 5 di detto regolamento prevede tra i compiti della Direzione centrale per le concessioni amministrative della stessa Amministrazione la cura dell'attività provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato e il controllo dello svolgimento del gioco stesso, nonché la cura dell'organizzazione dello svolgimento

delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea. Sembrerebbe contrario ai principi in materia di significanza, utilità, economicità e coerenza delle fonti normative e quindi incoerente sopprimere una struttura quando pochi mesi prima sono state dettate precise disposizioni tendenti a ridefinire, in un'ottica di razionalizzazione ed evoluzione, il ruolo istituzionale della stessa. Analogo discorso vale per tutti i provvedimenti amministrativi citati, che a distanza di pochi mesi verrebbero posti nel nulla da un'abolizione secca dell'AAMS.

Entrando nell'esame specifico dell'articolo, ricorda che lo schema è composto da cinque capi che, rispettivamente, recano le denominazioni e l'oggetto della disciplina, l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali, la disciplina degli organi collegiali del nuovo ministero, le disposizioni in materia di personale e le norme finali e transitorie.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 2 che reca un'analitica descrizione delle funzioni attribuite al dipartimento, esprimendo perplessità sull'attribuzione ad una struttura di *line* del compito di « curare le relazioni » con la Guardia di finanza, che è alle dirette dipendenze dell'organo politico e sottoposto al controllo del Secit. In relazione al rispetto delle norme di rango sovraordinato, rileva in termini critici l'attribuzione al dipartimento, struttura amministrativa, di una funzione di « verifica dei risultati di gestione delle agenzie in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati dalla convenzione » stipulata con l'organo politico e sulla base degli indirizzi determinati dal medesimo organo politico « individuando le cause degli scostamenti ». In definitiva, i controlli e la vigilanza sulle agenzie debbono essere svolti dall'organo di vertice e politico e dalle strutture di diretta collaborazione ad esso addette.

Esprime, quindi, dubbi di legittimità sui commi 4 e 5 dell'articolo 4, relativi alle posizioni di venti « consiglieri fiscali » costituite nell'ambito del dipartimento. Infatti, i criteri di scelta di tali esperti debbono essere quelli dell'articolo 19,

comma 6, del decreto n. 29; il riferimento al comma 10 dello stesso articolo quale fonte determinativa del trattamento economico appare incomprensibile in relazione al contenuto della norma richiamata, che si occupa solo delle funzioni e dei compiti da attribuire ai dirigenti non preposti ad uffici. Va inoltre sottolineato come la previsione di un contingente di esperti ulteriore rispetto a quelli già previsti ed utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione ed in particolare a quelli componenti del Secit non appare coerente con le finalità di non duplicazione, concentrazione, snellimento, massima utilizzazione delle professionalità interne sancite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Quanto all'articolo 12, disciplinante l'Ufficio coordinamento tecnologie informatiche, esso attribuisce a tale struttura una serie di delicate e complesse funzioni relative al sistema informatico dell'Amministrazione finanziaria, che risultano scollegate e separate da tutti gli altri centri amministrativi. Considera, dunque, necessario assumere il parere dell'AIPA e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, la quale, infatti, è stata sempre sentita per tutti gli atti normativi in materia informatica.

L'articolo 14, istitutivo del Consiglio superiore delle finanze, sembra essere in contrasto con il principio di non duplicazione e di semplificazione delle strutture; d'altra parte, non va dimenticato che tra i principi di riforma delle leggi Bassanini vi è specificatamente quello della soppressione degli organi collegiali superflui. Diverso è il caso della Consulta nazionale di cui al successivo articolo 15, la quale, essendo composta da rappresentanti di tutte le categorie produttive, professionali e sociali coinvolte attivamente e passivamente dai processi fiscali e tributari, vale ad assolvere le esigenze di partecipazione preventiva anche a fini di efficienza, trasparenza e rispetto delle posizioni assunte da ciascuno.

Rilevato come la disciplina di cui all'articolo 18 sugli inquadramenti definitivi del personale già inserito nel ruolo

unico speciale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 300 appaia troppo lacunosa, esprime fortissima perplessità sulla disposizione del comma 2 dell'articolo 19, che tende a trasformare automaticamente e necessariamente parte degli attuali posti di organico del Secit in altrettanti posti di dotazione del ruolo dirigenziale.

Segnala, infine, con riferimento alle numerose disposizioni abrogate dall'articolo 24, la necessità di una scrupolosa e coerente ricognizione delle fonti di cui s'intende disporre l'abrogazione, dal momento che alcune delle norme richiamate appaiono spurie alla materia dell'organizzazione, riguardando la materia tributaria.

Alla luce dei rilievi espressi dal Consiglio di Stato, preannuncia la presentazione di uno schema di parere contenente alcune osservazioni sui punti testé illustrati.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, espresso apprezzamento per la relazione del deputato Bielli particolarmente approfondita e articolata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 15 febbraio 2001.

Vincenzo CERULLI IRELLI (PD-U), *relatore*, osserva preliminarmente, in via generale, che i pareri che gli organi parlamentari competenti sono tenuti ad esprimere sugli schemi di atti normativi del Governo configurano un'attività di indirizzo. Il mancato adeguamento agli indirizzi parlamentari mette in causa la responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere mentre, dal punto di vista più strettamente giuridico, ritiene

che si possa ravvisare una sorta di illegittimità amministrativa della norma organizzativa. Tale interpretazione dell'attività delle Commissioni in sede consultiva sugli atti del Governo nel corso della legislatura ha trovato significativa applicazione, ad esempio, nella Commissione bicamerale da lui presieduta, nella quale i rilievi contenuti nei pareri sono formulati sotto forma di indirizzi e non di condizioni e osservazioni.

Con riferimento specifico allo schema di decreto legislativo in esame, ritiene, tuttavia, che non sia opportuno innovare la prassi seguita dalla I Commissione. Avverte, quindi, di aver predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, dichiarato che tale questione presenta aspetti di grande rilevanza e delicatezza, ricorda che il ministro Maccanico, investito dalla Commissione del problema del mancato rispetto da parte del Governo delle osservazioni contenute nei pareri parlamentari, si è fatto carico di portare la questione all'attenzione del Consiglio dei ministri. Pur riconoscendo che nel caso dei decreti legislativi la questione assume particolare rilievo politico, osserva tuttavia come non sia ipotizzabile, allo stato, la vincolatività dei pareri parlamentari.

Il provvedimento all'esame della Commissione nasce dall'esigenza di adeguare la normativa relativa al personale direttivo e dirigente del Corpo forestale alle disposizioni operanti per la Polizia di Stato, conformemente al principio dell'omogeneità del trattamento giuridico ed economico tra gli appartenenti alle varie Forze di polizia contenuto nelle legge di delega.

Soffermandosi in particolare sull'introduzione delle qualifiche dirigenziali anche a livello provinciale, sottolinea che si tratta di una modifica che non comporta aggravio di spesa, in quanto i responsabili provinciali del Corpo forestale dello Stato già beneficiano di un trattamento economico dirigenziale.

Rosanna MORONI (comunista) sottolinea l'orientamento, largamente diffuso in ambito parlamentare volto a mantenere l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato e la conseguente contrarietà ad un suo smembramento con attribuzione di parte del personale alle regioni. Presenta, dunque, una proposta emendativa volta ad inserire nel parere una ulteriore osservazione con la quale si suggerisce di aggiungere all'articolo 25 dello schema di decreto legislativo l'avverbio «eventualmente» in relazione all'ipotesi di trasferimento alle regioni di parte del personale del Corpo forestale dello Stato.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, fa presente che il trasferimento di personale del Corpo forestale dello Stato alle regioni è previsto dal decreto legislativo n. 143 del 1997 e che l'eventuale modifica di tale previsione non può essere oggetto di esame in questa sede.

Vincenzo CERULLI IRELLI (PD-U), *relatore*, ritiene che l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo in esame contenga una sola norma di carattere precettivo, volta ad escludere che al personale del Corpo forestale trasferito alle regioni possa essere attribuita la qualifica di funzionario di polizia, senza peraltro affermare nulla in merito a tale eventuale trasferimento. Invita pertanto il deputato Moroni a ritirare la sua proposta emendativa.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata a votare un parere su un atto governativo e non a formulare indirizzi per un successivo intervento legislativo di competenza delle Camere.

Paolo PALMA (PD-U), nel dichiararsi d'accordo con il deputato Moroni, ricorda che il Governo è ancora inadempiente rispetto alla richiesta di dati relativi al personale del Corpo forestale dello Stato che, risultando in esubero rispetto alle esigenze del Corpo medesimo, dovrebbe essere trasferito alle regioni. Presenta,

quindi, una proposta emendativa al parere con la quale si propone la soppressione dell'articolo 25 dallo schema di decreto legislativo.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, ritiene che sia preferibile non modificare la proposta di parere formulata dal relatore.

Vincenzo CERULLI IRELLI (PD-U), *relatore*, ricorda come tale problematica sia stata oggetto di approfondita riflessione nell'ambito della Commissione bicamerale di cui è presidente, e sottolinea che la finalità della norma contenuta nell'articolo 25 è quella di evitare la creazione di corpi di polizia a carattere regionale. Esprime, quindi, parere contrario sulla proposta emendativa del deputato Palma.

Filippo ASCIERTO (AN), osservato preliminarmente come i decreti di riordino delle carriere del personale dei vari Corpi di polizia abbiano creato disomogeneità e disparità di trattamento, afferma che sarebbe stato opportuno esaminarli congiuntamente al fine di verificarne l'omogeneità.

Il sottosegretario BRUTTI si associa al parere del relatore.

La Commissione respinge le proposte emendative Par. 1 Moroni e Par. 2 Palma e approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 20 febbraio 2001.

Il sottosegretario BRUTTI rileva preliminarmente come lo schema di decreto legislativo in esame e gli altri schemi di decreti legislativi riguardanti il personale non direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anch'essi attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, predisposti a seguito degli accordi raggiunti tra le amministrazioni interessate, abbiano permesso di allineare i diversi ordinamenti, consentendo quindi di realizzare un effettivo riequilibrio tra gli stessi.

Di conseguenza le disposizioni contenute in ogni provvedimento sono speculari a quelle previste negli altri schemi di decreti, nel rispetto del principio contenuto nella legge delega n. 216 del 1992, in base al quale gli ordinamenti del personale non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate debbono ispirarsi alla omogeneizzazione della disciplina dei ruoli e della progressione in carriera, in relazione alla equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici.

Lo schema di decreto riguardante il personale non direttivo della Polizia di Stato realizza inoltre un riequilibrio anche interno, sia di natura ordinamentale, con le previsioni relative alla rimodulazione dei corsi di formazione e della progressione in carriera, sia di natura economica, attraverso l'introduzione di specifici emolumenti pensionabili.

Osserva, tuttavia, come per un completo riequilibrio - soprattutto con le previsioni contenute nello schema di riordino del personale non direttivo dell'Arma dei Carabinieri - l'articolo 17, comma 1, dello schema di decreto in esame dovrebbe essere integrato nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari dei due scatti aggiuntivi e della denominazione di « sostituto commissario », con effetto immediato, gli ispettori superiori inquadrati in tale qualifica in sede di riordino del 1995 e che al 31 agosto 1995 rivestivano una qualifica inferiore a quella di ispettore capo. In tal modo verrebbe in parte colmato l'attuale forte divario tra i destinatari di tale previsione dell'Arma dei

Carabinieri (circa 2000 unità) e gli ispettori superiori della Polizia di Stato (circa 500 unità).

In ordine alla copertura finanziaria rileva, quindi, che risulta assicurata da quanto previsto dalla relazione tecnica e dalle altre relazioni tecniche concernenti i predetti schemi di riordino del personale non direttivo delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate, nonché di quelle relative agli schemi di decreti « correttivi » al riordino del personale dei ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato e degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per il parere. Evidenza, infatti, che la copertura è assicurata dall'articolo 50, comma 9, della legge n. 388 del 2000, che prevede un unico stanziamento cumulativo per tutti i provvedimenti. Pertanto, la copertura finanziaria è stata verificata, in relazione agli oneri di ciascun provvedimento, da tutte le Amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro e della programmazione economica.

Soffermandosi sulla disparità di trattamento lamentata dai frequentatori del 15°, 16° e 17° corso per vice sovrintendente della Polizia di Stato, rispetto ai vincitori dell'11°, 12°, 13° e 14° concorso, i quali al termine del relativo corso di formazione sono stati inquadrati nella qualifica di vice ispettore, ricorda che questi ultimi sono stati inquadrati vice ispettori, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in quanto si trattava di vincitori dei concorsi interni in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto n. 197 del 1995.

Precisa che la norma era mirata a non pregiudicare coloro i quali avevano partecipato e superato i concorsi per vice sovrintendente indetti prima del riordino, a causa dei ritardi nell'espletamento delle procedure concorsuali e dei relativi corsi di formazione. Infatti, poteva accadere, ad esempio, che il dipendente, pur avendo vinto il concorso per vice sovrintendente già prima del riordino del 1995, non fosse

stato ancora avviato al corso di formazione, per cui non aveva avuto la possibilità di acquisire alla data di entrata in vigore del decreto n. 197 del 1995 la nuova qualifica di vice sovrintendente che gli avrebbe permesso di essere inquadrato vice ispettore.

Precisa al riguardo che la posizione di questi ultimi è, pertanto, completamente diversa da quella dei vincitori dei concorsi per vice sovrintendente indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 del 1995, ai quali è stata applicata la nuova disciplina, in base alla quale i vincitori del concorso per vice sovrintendente che superano il corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi, sono nominati vice sovrintendenti. Si tratta di dipendenti che alla data del riordino del 1995 e anche successivamente rivestivano in gran parte la qualifica di agente e di agente scelto.

Aggiunge che la richiesta di inquadramento nel ruolo degli ispettori dei vincitori del 15°, 16° e 17° corso, comporterebbe, tra l'altro, lo scavalco degli attuali sovrintendenti e sovrintendenti capo inquadrati nel ruolo dei sovrintendenti con decorrenza 1° settembre 1995, nonché il superamento di fatto, dello stesso ruolo dei sovrintendenti.

Precisa inoltre che l'articolo 2 dello schema di decreto si limita ad introdurre una nuova modalità di accesso al ruolo dei sovrintendenti riservata agli assistenti capo, ferma restando la procedura concorsuale che si concretizza in una valutazione dei titoli, nella frequenza di un corso di formazione professionale e nel superamento dell'esame finale. Suggestisce al riguardo che un possibile intervento potrebbe essere quello di agevolare l'accesso dei frequentatori dei corsi per vice sovrintendente nel ruolo degli ispettori, attraverso l'indicazione di concorsi straordinari con una maggiore riserva di posti per gli stessi.

Con l'intento di fornire un segnale della volontà del Governo di andare incontro alle richieste ed alle aspettative dei giovani, afferma che si potrebbe pensare ad un aumento della quota di riserva dei

posti ai concorsi per vice-ispettore riservato al personale della Polizia di Stato: tale quota potrebbe giungere fino al 70 per cento, ed al suo interno fino a circa il 35 per cento dei posti potrebbero essere riservati ai vice sovrintendenti dei corsi.

Paolo PALMA (PD-U), *relatore*, esprime apprezzamento per l'impegno dichiarato dal Governo di voler risolvere la situazione di disparità di trattamento nella quale si trovano gli operatori appartenenti al 15°, 16° e 17° corso di formazione per vicesovrintendente, e ritiene di poter integrare la proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 3*), proponendo che per essi venga indetto un concorso straordinario a procedura semplificata.

Rosanna MORONI (comunista) giudica favorevolmente la proposta di parere del relatore, ritenendola rispondente all'esigenza di eliminare le ingiustizie e di evitare le disparità di trattamento.

Rosa JERVOLINO RUSSO (PD-U), *presidente*, intervenendo nella sua qualità di deputato del gruppo dei popolari, ricorda di aver posto, nella precedente seduta, la questione relativa alla possibilità che, per i congiunti delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, sia prevista una possibilità di accesso privilegiata ai ruoli della Polizia di Stato.

Al riguardo ricorda, peraltro, che già allo stato attuale le leggi n. 407 del 1998 e n. 288 del 1999 prevedono l'assunzione per chiamata diretta nei ruoli civili del Ministero dell'interno.

Tale possibilità non ha tuttavia trovato finora applicazione. Ritiene che il Governo debba, quindi, essere sollecitato a dare piena attuazione a tale disposizione.

Dovrebbe essere inoltre prevista l'assunzione per chiamata diretta, non solo per i ruoli civili, ma anche per la Polizia di Stato, rilevando al riguardo, tuttavia, che tale intervento non può essere realizzato con il provvedimento in esame, dal momento che non è ricompreso nell'oggetto della delega.

Per quanto riguarda, infine, la previsione di disposizioni che favoriscano l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, cui fa riferimento l'osservazione di cui alla lettera *a*) della proposta di parere del relatore, ritiene che essa debba essere configurata in termini più cogenti e che, quindi, debba essere prevista come condizione. Osserva in proposito che la normativa vigente non prevede neppure l'attribuzione di punteggi aggiuntivi, riconosciuti peraltro agli orfani di appartenenti alla Polizia non caduti nell'adempimento del proprio dovere.

Filippo ASCIERTO (AN), nel dichiarare di condividere l'indicazione relativa alle agevolazioni per accedere ai ruoli della Polizia di Stato a favore dei familiari delle vittime del dovere, esprime, tuttavia, forti perplessità sulla proposta di parere del relatore. Evidenzia, quindi, l'esigenza di creare prospettive di carriera più stimolanti e meno limitative dal punto di vista del percorso e degli scatti retributivi, nell'ambito di un complessivo riordino dei ruoli e delle carriere medesime. Dopo essersi soffermato sull'opportunità di rendere obbligatorio il requisito del possesso del diploma di scuola media superiore per l'accesso al ruolo di agente, che in futuro dovrebbe essere esteso a tutte le Forze armate, esprime rilievi critici sulla nuova qualifica di sostituto commissario.

Pur apprezzando l'impegno del Governo nel voler sanare la situazione dei vincitori dei concorsi successivi al riordino del 1995, osserva tuttavia che i meccanismi dei concorsi straordinari con una maggiore riserva di posti non appaiono sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti i dipendenti interessati. Suggestisce di modificare l'aliquota, proposta nel parere formulato dal relatore, relativa ai posti riservati agli assistenti capo nel concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, ed esprime dubbi sull'opportunità di impedire tassativamente l'impiego in alcun servizio operativo di polizia del personale che frequenta i corsi per agente, sovrintendente o ispettore.

Dopo aver manifestato condivisione in merito alla necessità di assicurare la garanzia della sede, dichiara la sua sostanziale contrarietà alla proposta di parere del relatore, auspicando una rivisitazione più compiuta della materia nell'ambito di un complessivo riordino delle carriere del personale delle varie Forze di polizia.

Paolo PALMA (PD-U), *relatore*, condivide il suggerimento di evidenziare come condizione la questione dell'accesso privilegiato al ruolo della Polizia di Stato da parte dei congiunti superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Manifestando perplessità in ordine al titolo di studio di scuola media superiore, afferma che, dalle statistiche relative agli ultimi concorsi, la maggioranza dei candidati risulta di fatto già in possesso di questo titolo, dichiarandosi convinto che, a seguito del completamento della riforma dei cicli di studio, il possesso di tale requisito diverrà in un certo senso fisiologico. Precisa, quindi, di non aver ritenuto di elevare al diploma di scuola media superiore il titolo di studio richiesto per non precludere l'accesso a quei giovani, provenienti soprattutto dalle regioni meridionali, che non ne sono in possesso.

Marcella LUCIDI (DS-U), annunciando orientamento favorevole sulla proposta di parere, esprime compiacimento per il fatto che nella premessa venga auspicata la costituzione di un ruolo unico comprensivo degli attuali ruoli di agente, assistente e sovrintendente, che in futuro costituirà la premessa indispensabile per poter richiedere il titolo di scuola media superiore.

Esprime, altresì, apprezzamento per il richiamo all'esigenza di superare le disparità di trattamento e si dichiara favorevole ad agevolare l'accesso dei familiari superstiti del personale caduto nell'adempimento del proprio dovere al ruolo degli agenti ed operatori tecnici della Polizia di Stato.

Auspica, conclusivamente che, pur nel rispetto delle peculiarità proprie di cia-

scun comparto, si possa quanto prima pervenire ad una complessiva ridefinizione delle carriere e ad un allineamento dei ruoli tra le varie Forze dell'ordine, introducendo meccanismi di incentivazione che rendano maggiormente gratificante il servizio di pubblica sicurezza.

Giannicola SINISI (PD-U) si dichiara d'accordo sulla necessità di favorire l'ingresso nelle Forze di polizia dei congiunti di coloro i quali hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere: ciò è utile non soltanto per l'immagine ma anche per la reale efficienza delle Forze di polizia, come testimoniano i recenti fatti riportati dalla stampa. Invita alla prudenza rispetto alla proposta di escludere tassativamente l'impiego degli allievi agenti nei servizi operativi di polizia, in quanto ciò può essere considerato parte di un percorso formativo; suggerisce, conseguentemente, che l'esclusione dall'impiego operativo sia temperata dalle esigenze formative, nonché dalle eccezionali necessità di ordine pubblico.

Quanto alla situazione dei vincitori del 15°, 16° e 17° corso per vicesovrintendente della Polizia di Stato esprime apprezzamento in ordine alla volontà di tutelare maggiormente chi ha partecipato ad un concorso rispetto a chi ha assunto determinate posizioni *ope legis*, auspicando tuttavia che non si debba, successivamente, procedere ad un nuovo riordino normativo. In ordine alla questione della sede, pur condividendo l'opportunità di impiegare il personale prevalentemente laddove attualmente già presta servizio, esprime la convinzione che la mobilità sia condizione essenziale per qualsiasi servizio di polizia e ritiene che si debbano trovare forme di incentivo e sostegno che la possano favorire.

Paolo PALMA (PD-U) condivide il suggerimento di introdurre nel parere un'osservazione relativa alla previsione di maggiori incentivi per la mobilità. Osserva, quindi, che nell'ambito dei dodici mesi di formazione, sono già previsti tre mesi di impiego operativo, per cui appare prefe-

ribile mantenere il divieto tassativo di impiego nei normali servizi di polizia.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, giudica una soluzione di buon senso la possibilità di valutare un impiego operativo degli allievi in casi eccezionali.

Giannicola SINISI (PD-U), concordando sull'opportunità di evitare l'impiego istituzionale degli allievi agenti in servizi di polizia a carattere continuativo, propone di mantenere comunque il divieto, fatte salve esigenze di carattere formativo o eccezionali esigenze di ordine pubblico.

Domenico MASELLI (DS-U), ritenendo che non sia opportuno disgiungere l'insegnamento pratico da quello teorico, si dichiara contrario a stabilire un divieto tassativo di impiego degli allievi agenti nei servizi operativi.

Paolo PALMA (PD-U) precisa che il rilievo nasce dall'esigenza di evitare un ricorso troppo disinvolto agli allievi agenti per fronteggiare le esigenze dei servizi operativi di polizia.

Giannicola SINISI (PD-U) osserva come un ricorso solo occasionale ed eventuale non possa essere ritenuto come un surrogato impiego di personale.

Paolo PALMA (PD-U) accoglie il suggerimento del deputato Sinisi e riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 11.40.

Sui lavori della Commissione.

Luigi MASSA (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità di chiedere il trasferimento in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 3962 e abbinate, riguardante

l'ordinamento della polizia locale, il cui esame è stato concluso dalla Commissione in sede referente.

Rosanna MORONI (comunista) esprime l'assenso del proprio gruppo al trasferimento alla sede legislativa proposto dal deputato Massa.

Paolo PALMA (PD-U) si associa nell'esprimere il consenso del gruppo dei popolari.

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) si dichiara favorevole al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, in considerazione sia del carattere innovativo del testo, sia della rilevanza del tema della sicurezza; invita in particolare i rappresentanti della Casa delle libertà a valutare tale opportunità, in considerazione delle aspettative esistenti anche a livello locale.

Maretta SCOCA (UDEUR) si dichiara a favore della richiesta del deputato Massa.

Giacomo GARRA (FI), in considerazione dell'imminente scadenza della legislatura, evidenzia l'opportunità di individuare il quadro complessivo dei provvedimenti per i quali si prospetta il trasferimento alla sede legislativa.

Filippo ASCIERTO (AN), nonostante l'impegno personale profuso nell'elaborazione del testo ed il particolare interesse del proprio gruppo alla materia della pubblica sicurezza, fa presente che il gruppo di Alleanza nazionale ha espresso un orientamento generalmente contrario all'assegnazione in sede legislativa di progetti di legge.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, esprime rammarico e stupore per la posizione assunta dal deputato Ascierito, che rischia di vanificare l'auspicio formulato unitariamente da tutte le rappresentanze sindacali del settore di una rapida conclusione dell'*iter*, nonché l'impegno profuso dalla maggioranza e dall'opposizione, anche al fine di assicurare la necessaria

copertura finanziaria del provvedimento in sede di esame dei documenti di bilancio. Invita, quindi, il deputato Ascierio ad una riconsiderazione delle proprie valutazioni.

Condividendo l'invito del deputato Garra ad indicare i progetti di legge dei quali si intenda chiedere il trasferimento in sede legislativa, sollecita i gruppi a segnalare eventuali ulteriori richieste. Con riferimento al provvedimento in esame, prospetta la possibilità, nel caso in cui non si potesse procedere all'esame in sede legislativa, di richiederne il trasferimento in sede redigente, per non vanificare il lavoro finora svolto.

Rosanna MORONI (comunista) invita il deputato Ascierio ad una riconsiderazione della posizione assunta rispetto al trasferimento del provvedimento in sede legislativa, in considerazione delle forti aspettative presenti nel settore; si richiama, inoltre, a ragioni di coerenza politica che vedono il gruppo di Alleanza nazionale particolarmente impegnato sulle questioni relative all'ordine pubblico.

Maretta SCOCA (UDEUR) invita la Commissione a valutare l'opportunità di chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge volta ad istituire il difensore civico per l'infanzia, della quale è relatore; annuncia, tuttavia, a tale riguardo che per sopravvenuti motivi di incompatibilità istituzionale dovrà dimettersi da tale incarico.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, nell'esprimere apprezzamento nei confronti del deputato Scoca che, con un gesto di grande correttezza politica, intende rassegnare il mandato di relatore, auspica che si giunga quanto prima alla definizione di un testo compiuto, sul quale verranno assunte le successive deliberazioni.

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) invita il deputato Ascierio a riflettere ulteriormente sull'opportunità di consentire al

trasferimento in sede legislativa del provvedimento sulla polizia locale.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 febbraio 2001. — Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.

La seduta comincia alle 11.50.

Norme sulla libertà religiosa.

C. 3947 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 30 gennaio 2001.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni ed una osservazione sul nuovo testo del disegno di legge in esame. Avverte altresì che il relatore ha presentato alcuni emendamenti volti a recepire tali condizioni *(vedi allegato 4)*.

Giacomo GARRA (FI) segnala un profilo di incostituzionalità in relazione all'articolo 2 del disegno di legge, laddove si fa riferimento all'articolo 18 della Costituzione, ritenendo che tale disposizione non possa ritenersi applicabile alle manifestazioni religiose.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, riconosce la fondatezza dei rilievi del deputato Garra.

Domenico MASELLI (DS-U), *relatore*, presenta l'emendamento 2.10 volto ad espungere dall'ultimo periodo dell'articolo 2 il riferimento all'articolo 18 della Costituzione *(vedi allegato 4)*.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *presidente*, ritiene che il riferimento all'articolo 18 della Costituzione di cui all'articolo 5 del

disegno di legge in esame possa essere mantenuto.

Giacomo GARRA (FI), con riferimento all'articolo 5, suggerisce di precisare che per finalità di religione o di culto possono essere liberamente esercitati i diritti di associazione previsti dal primo comma dell'articolo 18.

Domenico MASELLI (DS-U), *relatore*, presenta l'emendamento 5.10 volto a recepire il suggerimento del deputato Garra (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva gli emendamenti del relatore 2.10, 5.10, 8.60, 11.50, 22.50, 25.50, 30.50 e 41.20.

La Commissione delibera di dare mandato al relatore Maselli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo da essa predisposto e nomina il Comitato dei nove.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione per il triennio 2001-2003.

COMITATO RISTRETTO

*Difensore civico per l'infanzia.
C. 4344 Pozza Tasca, C. 5411 Biricotti, C.
7158 Paissan e C. 7388 Governo.*

ALLEGATO 1

**Potenziamento degli organici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (7581).**

EMENDAMENTI

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole da:
19.998 sino alle parole: triennio 2001-
2003, con le seguenti: 12.988 milioni per
l'anno 2001 ed in lire 19.996 milioni a
decorrere dall'anno 2002, si provvede.*

2. 1. Il relatore.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato.**PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione Affari costituzionali, esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato;

considerato che lo schema di decreto è stato elaborato conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega (articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78);

valutata l'opportunità di improntare il riordino delle carriere del Corpo forestale al principio della massima armonizzazione possibile con le altre forze di polizia, così come espressamente previsto dalla legge di delega;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si provveda in generale all'adeguamento del testo alle analoghe disposizioni relative al personale direttivo e dirigente della polizia di Stato;

b) sia previsto anche per il personale del Corpo Forestale dello Stato un emolumento pensionabile determinato in lire 600.000 in ragione d'anno, con anzianità complessiva di servizio inferiore a dieci anni, elevato a lire 1.200.000 al compimento

dei dieci anni, analogamente a quanto è previsto per il personale della Polizia di Stato;

c) con riferimento agli articoli 4, 8 e 15, sia eliminata la previsione del regolamento ministeriale come fonte per la determinazione delle modalità di svolgimento e dei programmi dei corsi di formazione, essendo sufficiente a questi fini un decreto ministeriale di natura amministrativa. Infatti, occorre limitare al massimo l'utilizzo della fonte regolamentare, salvi i casi di stretta necessità, data la particolare pesantezza della relativa procedura;

d) con riferimento all'articolo 7 e alle Tabelle, si provveda all'adeguamento funzionale dei coordinatori degli uffici periferici provinciali, al ruolo di primo dirigente e, di conseguenza, di coordinatori degli uffici periferici regionali al ruolo di dirigente superiore, considerato che le altre strutture periferiche dello Stato, in particolare dei Corpi di polizia, hanno il ruolo dirigenziale per il responsabile dell'ufficio provinciale e tenendo conto del fatto che le retribuzioni percepite dai coordinatori degli uffici periferici provinciali sono già parificate a quelle dirigenziali e quindi non vi sarebbero aggravii di spesa;

e) all'articolo 7, comma 2, sia modificato il riferimento normativo in modo da indicare correttamente il decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

f) all'articolo 21, sia chiarita la portata del comma 1, del tutto confuso nel testo attuale, non comprendendosi come possa essere concepita una gerarchia tra ruoli;

g) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 25 sia riformulato in modo tecnicamente più preciso, sostituendolo con una proposizione del seguente tenore: « Tale personale è escluso dal novero dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121 ».

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) sia soppresso l'articolo 25.

Par. 2. Palma.

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 25 dopo le parole: « al personale » sia inserita la seguente: « eventualmente ».

Par. 1. Moroni.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;

auspicato che si pervenga alla costituzione di un ruolo unico comprensivo degli attuali ruoli di agente, assistente e sovrintendente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia introdotta una disposizione che consenta una sostanziale accelerazione per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, già appartenenti al ruolo dei sottufficiali prima della riforma della legge 1° aprile 1981, n. 121, riducendo l'anzianità minima richiesta nella qualifica per partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la nomina ad ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

2) a fini perequativi rispetto a quanto già disposto per il personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia prevista l'attribuzione, con effetto immediato, di due scatti aggiuntivi

e della denominazione di « sostituto commissario » a tutti gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati, con decorrenza 1° settembre 1995, in tale qualifica a seguito del riordino del 1995;

3) sia inserita un'ulteriore norma transitoria, tendente ad incrementare l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno per l'accesso al ruolo degli ispettori (nomina a vice ispettore), utilizzando, a tal fine, la riserva di un sesto dei posti per i sovrintendenti prevista per il concorso pubblico. Della riserva dei posti da coprire con concorso interno la percentuale maggiore potrebbe essere riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore dei concorsi successivi al 1995 (in particolare, dei corsi 15°, 16° e 17°), ed una percentuale residua al restante personale con un'anzianità di servizio di almeno sette anni;

e con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità di inserire nel testo del decreto legislativo una disposizione che favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed operatori tecnici della Polizia di Stato da parte degli stretti congiunti superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, sempre che i richiedenti siano in possesso dei requisiti psico-attitudinali, culturali e morali previsti in

via generale per l'ingresso nei predetti ruoli;

b) al fine di provvedere al ripianamento delle vacanze nel ruolo dei sovrintendenti, sia considerata l'opportunità di inserire una disposizione transitoria che preveda - in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 - un'integrazione dell'aliquota dei posti riservata agli assistenti capo nel concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, aumentandola dal 60 per cento al 70 per cento;

c) sia valutata l'opportunità di specificare che il personale che frequenta i corsi per agente, sovrintendente o ispettore non può tassativamente essere impiegato in alcun servizio operativo di polizia;

d) relativamente ai vincitori di concorso per sovrintendenti successivi al riordino del 1995 sia valutata l'opportunità di impiegare il suddetto personale nelle sedi in cui presta attualmente servizio.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato »;

auspicato che si pervenga alla costituzione di un ruolo unico comprensivo degli attuali ruoli di agente, assistente e sovrintendente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sia introdotta una disposizione che consenta una sostanziale accelerazione per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, già appartenenti al ruolo dei sottufficiali prima della riforma della legge 1° aprile 1981, n. 121, riducendo l'anzianità minima richiesta nella qualifica per partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la nomina ad ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

2. a fini perequativi rispetto a quanto già disposto per il personale dell'Arma dei

Carabinieri e della Guardia di finanza, sia prevista l'attribuzione, con effetto immediato, di due scatti aggiuntivi e della denominazione di « sostituto commissario » a tutti gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati, con decorrenza 1° settembre 1995, in tale qualifica a seguito del riordino del 1995;

3. sia inserita un'ulteriore norma transitoria, tendente ad incrementare l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno straordinario a procedura semplificata per l'accesso al ruolo degli ispettori (nomina a vice ispettore), utilizzando, a tal fine, la riserva di un sesto dei posti per i sovrintendenti prevista per il concorso pubblico. Della riserva dei posti da coprire con concorso interno la percentuale maggiore potrebbe essere riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore dei concorsi successivi al 1995 (in particolare, dei corsi 15°, 16° e 17°), ed una percentuale residua al restante personale con un'anzianità di servizio di almeno sette anni;

4. sia inserita nel testo del decreto legislativo una disposizione che favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed operatori tecnici della Polizia di Stato da parte degli stretti congiunti superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità

organizzata, sempre che i richiedenti siano in possesso dei requisiti psico-attitudinali, culturali e morali previsti in via generale per l'ingresso nei predetti ruoli;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di provvedere al ripianamento delle vacanze nel ruolo dei sovrintendenti, sia considerata l'opportunità di inserire una disposizione transitoria che preveda - in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 - un'integrazione dell'ali-quota dei posti riservata agli assistenti capo nel concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, aumentandola dal 60 al 70 per cento;

b) sia valutata l'opportunità di specificare che il personale che frequenta i corsi per agente non può essere impiegato in alcun servizio operativo di polizia, salvo che non ricorrano specifiche esigenze formative o eccezionali ragioni di ordine pubblico;

c) relativamente ai vincitori di concorso per sovrintendenti successivi al rior-dino del 1995 sia valutata l'opportunità di impiegare il suddetto personale nelle sedi in cui presta attualmente servizio; laddove tale obiettivo non risulti perseguibile, sia valutata l'opportunità di prevedere forme di sostegno e di incentivazione alla mobilità.

ALLEGATO 4

Norme sulla libertà religiosa (C. 3947).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la parola: 18,.
2. 10. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: e 18 aggiungere le seguenti: , comma primo.
5. 10. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: senza oneri a carico dello Stato con le seguenti: purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni interessate.
8. 60. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: Gli alunni sino a: svolgere con le seguenti: Su richiesta degli alunni e dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare e sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: delle pubbliche amministrazioni interessate.
11. 50. Il Relatore.

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 50. Il Relatore.

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:
1. Ai ministri di culto delle confessioni religiose che hanno ottenuto la personalità giuridica, che siano residenti in Italia, si applica l'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
25. 50. Il Relatore.

ART. 30.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis Dal funzionamento della Commissione di cui al comma 1 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

30. 50. Il Relatore.

ART. 41.

Sopprimerlo.
41. 20. Il Relatore.